

STATUTO:

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI

art. 1 • L'anno 1992, il giorno 1 del mese di maggio è stato costituito il circolo fotografico denominato FotoVideoClub "IL CASTELLO", con sede legale a Taranto in viale Virgilio 164/A, eventuali trasferimenti di sede legale potranno essere effettuati su proposta del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

A far data da Gennaio 2007 il FotoVideo Club "Il Castello" cambia la sua denominazione e si chiama Circolo Fotografico "Il Castello".

art. 2 • Il circolo fotografico "IL CASTELLO", che per comodità sarà scritto circolo, aderisce alla F.I.A.F. (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), che per comodità sarà scritto FIAF, e quindi non ha fini di lucro, non ripartisce utili fra i soci ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato, nonché dal presente Statuto .

art. 3 • Scopo del circolo è: diffondere e incrementare la fotografia amatoriale in tutte le sue forme, attraverso attività culturali, attività di formazione, attività editoriali. Esso potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie per il raggiungimento dello scopo prefissato, e assumere iniziative in proprio o con altri circoli, Enti o Società purché abbiano analogo fine o comunque connesso al proprio.

SOCI

art. 4 • Il circolo, in quanto affiliato, è socio effettivo della F.I.A.F.

art. 5 • I soci si dividono in ordinari, junior e onorari. L'appartenenza alla categoria di soci ordinari, junior e onorario, secondo quanto descritto nel presente articolo, non pregiudica l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità di partecipazione alla vita associativa, con identici diritti in capo a tutti i soci. Sono:

* soci ordinari i singoli fotoamatori i quali abbiano chiesto ed ottenuto l'iscrizione alla circolo e a titolo facoltativo alla FIAF;

* soci junior i fotoamatori di età inferiore ai venticinque anni che abbiano chiesto ed ottenuto a tale titolo l'iscrizione al circolo e a titolo facoltativo alla FIAF. Essi possono godere di incentivi deliberati dal Consiglio Direttivo;

* soci onorari le persone fisiche o giuridiche alle quali il Consiglio Direttivo abbia attribuito, con motivazione, questo titolo di merito.

art. 6 • La qualifica di socio si intende conferita a tempo indeterminato, è intrasmissibile e inalienabile, e si perde unicamente per dimissioni, per morte del socio, per mancato versamento della quota associativa per almeno un anno, o per revoca proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei soci a causa di motivata ragione. La quota associativa è intrasmissibile, inalienabile, è rivalutabile e può essere frazionabile.

ASSEMBLEA DEI SOCI

art. 7 • L'Assemblea dei Soci è costituita dai soci ordinari, junior e onorari.
L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

art. 8 • L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo annualmente e ha il compito di:

- * eleggere il Consiglio Direttivo
- * esaminare ed approvare le relazioni sulle attività del circolo;
- * esaminare ed approvare il rendiconto di gestione ed il bilancio preventivo;
- * ratificare le quote associative proposte dal Consiglio Direttivo e disporre eventuali conguagli;
- * revocare la qualifica di socio;
- * ratificare i regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
- * discutere e deliberare su ogni argomento posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

art. 9 • L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata da almeno due soci, e ha il compito di:

- * esaminare e deliberare modifiche allo Statuto;
- * trasferire la sede legale;
- * decidere sullo scioglimento dell'associazione;
- * nominare il liquidatore.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con l'intervento della maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

art. 10 • Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti fra i soci ordinari e junior, essi

sono: il Presidente e 4 consiglieri, a loro non spetta nessun compenso per la loro attività all'interno del circolo.

art. 11 • Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- * eleggere, al proprio interno, il Presidente, il Vicepresidente, il segretario, il tesoriere;
- * definire i programmi del Circolo, secondo le finalità dell'art. 3;
- * compilare il rendiconto di gestione da proporre all'Assemblea dei Soci;
- * stabilire le quote associative del Circolo;
- * emanare i regolamenti per la pratica attuazione delle finalità statutarie;
- * stabilire le norme di utilizzo delle strutture e delle attrezzature dell'associazione;
- * ratificare l'iscrizione di nuovi soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e si riunisce periodicamente o su richiesta di uno dei membri.

art. 12 • Il Presidente del circolo rappresenta giuridicamente il circolo secondo le vigenti norme di legge. Viene all'interno del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente per più di due volte a partire dall'approvazione del presente Statuto, per casi particolari l'Assemblea Straordinaria può concedere una deroga, tale deroga deve essere approvata dai due terzi dell'assemblea validamente costituita. Il Presidente ha

la firma sociale e rappresenta il circolo nei confronti di terzi, dirige la politica generale del circolo e ne è il responsabile, presiede il Consiglio Direttivo ed adotta provvedimenti d'urgenza, in caso di assenza viene sostituito dal VicePresidente ovvero dal Segretario.

art. 13 • Il Vicepresidente viene nominato all'interno del Consiglio Direttivo tra i propri membri. Il Vicepresidente, in caso di impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le

funzioni e le responsabilità giuridiche. Decade alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, tuttavia può essere destituito con il voto della maggioranza del Consiglio stesso.

art. 14 • Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo. Ha il compito di:

- * redigere, tenere e sottoscrivere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- * sovrintendere alla compilazione dei ruoli associativi, al disbrigo della corrispondenza;
- * controfirmare gli atti sociali ed i mandati di entrata e uscita;
- * tenere l'archivio, il protocollo associativo, i sigilli ed i documenti dell'Associazione;
- * sovrintendere a tutte le operazioni del tesseramento degli Associati, con particolare riferimento alla tenuta degli elenchi degli stessi, che dovranno essere costantemente aggiornati;
- * disporre l'informazione agli Associati sulle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo;

Il Segretario dell'Associazione potrà avvalersi di collaboratori a cui conferisce formale

delega che deve essere comunicata per la presa d'atto al Consiglio Direttivo. Il Presidente, per comprovati motivi, ha facoltà di ritirare la suddetta delega. Il Segretario riferisce e risponde della propria attività al Consiglio Direttivo.

art. 15 • Il Tesoriere è l'economista dell'Associazione, viene nominato dal consiglio direttivo ed ha le seguenti funzioni:

- * sovrintendere alla contabilità associativa nonché all'archivio della stessa;
- * provvedere agli acquisti e alle riparazioni e per le spese debitamente autorizzate;
- * compilare gli inventari delle attività e dei materiali;
- * tenere in custodia i beni dell'Associazione;
- * controllare i versamenti degli associati;
- * predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre alla discussione degli Organi Associativi;
- * predisporre i mandati di pagamento e di incasso dell'Associazione, sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Segretario, nonché di tutti gli atti connessi a questa operazione;
- * aggiornare mensilmente il Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione del bilancio ad esempio:

- 1) somma a disposizione delle banche ed incassi;
- 2) totale impegni di spesa deliberati od assunti;
- 3) somme disponibili per copertura finanziaria delle deliberazioni;
- 4) totale crediti da riscuotere;
- 5) totale debiti da pagare;

- * svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere potrà avvalersi di collaboratori a cui conferisce formale delega che deve essere comunicata per la presa d'atto al Consiglio Direttivo. Il Presidente, per comprovati motivi, ha facoltà di ritirare la suddetta delega.

art. 16 • In caso di decadenza di uno o più Consiglieri, questi vengono sostituiti provvisoriamente dai primi esclusi, sino alla successiva Assemblea Ordinaria, nella quale saranno eletti i Consiglieri mancanti tra coloro che si sono candidati. Il loro incarico decade con quello del Consiglio Direttivo nel quale subentrano.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

art. 17 • Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, compreso il suo Presidente, e da due membri supplenti. Ne è Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri non possono ricandidarsi né essere rieletti consecutivamente. La carica di Probiviro è incompatibile con le cariche del Consiglio Direttivo.

Nel caso di sopravvenuta mancanza di uno o più membri effettivi si applicano le norme di cui all'art. 16.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- valutare l'esistenza di violazioni del presente Statuto.
- intervenire quale conciliatore nelle controversie nei rapporti tra i soci o tra questi e il Consiglio Direttivo.

* il Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci.

* proporre al giudizio del Consiglio Direttivo l'applicazione di provvedimenti disciplinari nelle occasioni di cui ai commi precedenti e nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di comportamenti lesivi nei confronti del Circolo.

PATRIMONIO

art. 18 • Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- * opere fotografiche partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione che ne diventa proprietaria, ma di cui ne conserva i diritti l'autore;
- * opere fotografiche ricevute in donazione dai soci ovvero da soggetti terzi;
- * beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- * dalle quote associative
- * dai contributi volontari, lasciti e donazioni
- * dai proventi di gestione e servizi diretti

NORME PARTICOLARI E FINALI

art. 19 • Si chiamano aggregati i fotoamatori che non partecipano alla vita associativa del circolo ma che abbiano chiesto, ed ottenuto, l'iscrizione alla FIAF attraverso il circolo;

art. 20 • A tutte le cariche del Circolo, ai soci ed ai collaboratori volontari tutti non competono compensi di alcun genere, ma solo rimborsi spese nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, e comunque in misura non superiore all'effettivo esborso sostenuto dal socio o collaboratore.

art. 21 • Per ogni controversia non risolvibile amichevolmente è competente il Foro di Taranto.

art. 22 • L'attività del circolo è prevista fino al 31/12/2022 salvo proroga od anticipato scioglimento. Lo scioglimento del circolo è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio del circolo sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

art. 23 • Il presente statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione e sostituisce ogni norma precedente. Il Consiglio Direttivo è demandato ed emanare Regolamenti di Attuazione allo Statuto nel rispetto delle vigenti norme di legge. L'iscrizione al circolo riportato sul Libro Soci implica l'accettazione integrale del presente Statuto. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle normative di legge vigenti, riguardanti le Associazioni senza scopo di lucro e gli enti non commerciali.

art. 24 • Il presente statuto consta di 24 articoli, compreso il presente, in 4 pagine, ed in data viene approvato e sottoscritto da ogni singolo Socio con apposizione della propria firma autografa e autenticata.